

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**Assessorato del Territorio e Ambiente**  
**Direzione Ambiente**  
**Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti**

**GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILI E STRADALI IN GENERE IN VALLE D'AOSTA**

Normativa di riferimento

La gestione dei rifiuti, in via generale, e la gestione dei materiali inerti da scavo, in via specifica, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni normative nazionali e regionali:

- Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive indicazioni e modificazioni;
- Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

Per quanto concerne gli adempimenti in via generale di carattere amministrativo e tecnico che le imprese che producono potenzialmente rifiuti devono rispettare si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

**Decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni – Parte IV**

Il d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m. è il riferimento normativo esclusivo per il rispetto di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e tecnico per una corretta gestione dei rifiuti. In sintesi di seguito si riportano gli adempimenti più importanti:

a) ***obbligo della tenuta dei registri di carico-scarico dei rifiuti:***

ai sensi dell'articolo 190 del citato decreto alle imprese che effettuano lavori edili e stradali l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico è limitato alle tipologie di rifiuti ***diversi*** da quelli che derivino da attività di demolizione, costruzione, scavo, compresi quelli derivanti dalla costruzione di strade.

A mero titolo esemplificativo tali rifiuti possono essere identificati in quelli provenienti dalla manutenzione di automezzi (oli e batterie esausti), gli imballaggi (qualora non conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti).

in tale caso, qualora i rifiuti gestiti diversi da quelli da demolizione e da scavo sono classificati come "pericolosi" l'impresa è tenuta ai nuovi adempimenti legati alla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) introdotti con il recente DM 17 dicembre 2009, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale nuovo adempimento prevede, limitatamente ai soggetti interessati:

- a. l'iscrizione per via telematica al SISTRI dell'impresa, attraverso il sito Internet: [www.SISTRI.it](http://www.SISTRI.it)
- b. la comunicazione per via telematica dei dati di produzione e di avvio al recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti prodotti
- c. la comunicazione per via telematica dell'inizio delle fasi di trasporto dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento finale

- d. la comunicazione per via telematica dei quantitativi prodotti e smaltiti/recuperati nell'anno precedente (ex MUD).

**b) *catasto dei rifiuti – presentazione annuale del MUD:***

ai sensi dell'articolo 189, anche per il MUD l'obbligo è limitato ai soli rifiuti **diversi** da quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, scavo, compresi quelli derivanti dalla costruzione di strade.

Tale adempimento, qualora previsto, deve essere soddisfatto dalla data di attivazione del SISTRI attraverso le nuove modalità.

**c) *formulario di identificazione dei rifiuti:***

tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività edili in genere e di costruzione stradale, avviati allo smaltimento e/o al recupero, devono essere obbligatoriamente accompagnati **sempre** dal Formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m. Il Formulario deve accompagnare ogni trasporto di rifiuto ed è emesso in 4 copie (a cura indipendentemente dal produttore o dal trasportatore quando non coincidenti):

1. la prima copia rimane al produttore del rifiuto;
2. la seconda copia rimane al trasportatore;
3. la terza copia rimane al titolare dell'impianto di smaltimento e/o recupero finale presso cui il rifiuto è conferito;
4. la quarta copia deve essere restituita al produttore, firmata e timbrata dal titolare dell'impianto di smaltimento e/o recupero finale presso cui il rifiuto è stato conferito. La restituzione della quarta copia deve avvenire entro tre mesi dall'avvenuto conferimento all'impianto di destinazione finale. La mancata ricezione nei termini deve essere segnalata, a cura del produttore dei rifiuti, alla Regione.

Anche per tale adempimento, qualora previsto e limitatamente ai rifiuti pericolosi, deve essere soddisfatto dalla data di attivazione del SISTRI attraverso le nuove modalità.

**d) *limiti di deposito dei rifiuti all'interno del luogo di produzione:***

il luogo di produzione, per quanto attiene le attività edilizie in genere, corrisponde con il cantiere da cui i rifiuti si originano o, per i lavori stradali, l'intero tratto di strada oggetto degli interventi (dal Km al Km).

All'interno del luogo di produzione i rifiuti, devono essere stoccati in modo omogeneo, evitando la miscelazione fra tipologie diverse e fra rifiuti non pericolosi e pericolosi.

All'interno del luogo di produzione possono essere depositati temporaneamente con i seguenti limiti quantitativi e temporali:

- a. *per i rifiuti non pericolosi*: il deposito non può essere superiore a **20** mc. Se tale quantitativo viene superato il produttore deve avviare i rifiuti al recupero o allo smaltimento con cadenza almeno **trimestrale**. Se il quantitativo risulta essere inferiore, in ogni caso almeno un volta all'anno i rifiuti vanno avviati al recupero o allo smaltimento;
- b. *per i rifiuti pericolosi*: il deposito non può essere superiore a **10** mc. Se tale quantitativo viene superato il produttore deve avviare i rifiuti al recupero o allo smaltimento con cadenza almeno **bimestrale**. Se il quantitativo risulta essere inferiore, in ogni caso

almeno un volta all'anno i rifiuti vanno avviati al recupero o allo smaltimento.

### **Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31**

La legge regionale n. 31/2007, nel richiamare il pieno rispetto delle disposizioni amministrative e tecniche sopra indicate, disciplina le modalità di gestione dei materiali e dei rifiuti inerti potenzialmente prodotti nei cantieri ove si svolgono attività edili o lavori stradali.

In coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, in sintesi le disposizioni della legge regionale stabiliscono quanto segue:

#### ***a) disciplina della progettazione:***

- a. i progetti riferiti alla realizzazione di opere in cui sia prevista la produzione di materiali inerti da scavo o da demolizione e rifiuti, devono contenere obbligatoriamente un bilancio di produzione di tali rifiuti.

Il bilancio deve riportare in modo puntuale le seguenti informazioni:

1. la quantità di materiali da scavo e di altre tipologie di materiali, anche da demolizione, per i quali è possibile tecnicamente un riutilizzo diretto nel cantiere (riutilizzo che dovrà poi essere autorizzato e certificato dal direttore dei lavori);
  2. la quantità e la tipologia di materiali e di rifiuti che residuano dalle attività di riutilizzo;
  3. **l'individuazione puntuale**, per ciascun tipo di materiale o rifiuto, della destinazione finale (recupero o smaltimento);
- b. i materiali e i rifiuti da demolizione che trovano un riutilizzo compatibile con le opere da realizzare all'interno del cantiere in cui sono prodotti non sono classificati rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al citato d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m;
- c. i progetti che non riportano puntualmente le informazioni riportate al punto a. **non possono essere approvati** dagli enti competenti;
- d. i progetti devono, altresì, contenere l'indicazione dei depositi di cantiere a servizio dei lavori oggetto del progetto stesso. Presso tali depositi, che devono essere organizzati così come specificato all'articolo 13 della legge regionale n. 31/2007, possono essere effettuate tutte le operazioni di selezione dei materiali e dei rifiuti provenienti dai lavori, anche ai fini di rendere gli stessi riutilizzabili all'interno del cantiere. Tutte le operazioni svolte all'interno di depositi di cantiere non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti; qualora necessario l'indicazione dei depositi di cantiere può essere integrata anche dall'impresa che esegue i lavori contestualmente alla presentazione del POS;

#### ***b) gestione dei cantieri:***

ai fini di una corretta gestione dei cantieri, le imprese devono rispettare puntualmente tutte le prescrizioni fissate dall'articolo 12, della legge regionale n. 31/2007, a cui si rimanda;

## GESTIONE DEI MATERIALI INERTI DA SCAVO



La gestione dei materiali inerti da scavo deve essere effettuata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, e s.i.m.. In particolare si riassumono di seguito gli adempimenti obbligatori previsti dalle disposizioni sopra indicate:

- a) in via generale i materiali inerti provenienti da scavo **non sono classificati rifiuto** qualora:
1. siano destinati ad essere riutilizzati, anche se contaminati, all'interno dello stesso cantiere in cui sono prodotti;
  2. siano destinati ad operazioni di recupero ambientale, recuperi agrari, di frane e di versanti, **purché l'intervento a cui sono destinati è puntualmente individuato sin dalla fase della progettazione;**
  3. siano destinati ad essere conferiti presso impianti di lavorazione di materiali inerti o presso impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti e materiali inerti da attività edili, **espressamente individuati sin dalla fase di progettazione;**
- b) in materiali inerti provenienti da attività di scavo e da disalvei, in Valle d'Aosta, non possono essere conferiti ai fini dello smaltimento finale in discarica.

**L'articolo 14, comma 12 della legge regionale n. 31/2007 vieta, infatti, a decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento di materiali inerti da scavo in discarica.**

Il conferimento in discarica di tali materiali è ammesso solo ed esclusivamente per i quantitativi necessari al gestore dell'impianto ad assicurare le operazioni di copertura periodica dei rifiuti smaltiti in discarica e la copertura finale.

## GESTIONE AMIANTO

Gestione dei materiali contenenti amianto derivanti da attività di demolizione o da rimozione	Gestione dei materiali derivanti da attività di cava
	
<p>Tali residui sono sempre classificati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. i materiali derivanti da attività di <b>estrazione (cava)</b> sono generalmente classificati e gestiti come materiali, previa effettuazione dell'indice di rilascio per verificare la presenza di fibre di amianto, da eseguirsi in conformità di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 14 maggio 1996;</li> <li>2. i materiali derivanti da <b>attività di scavo in roccia</b>, conseguenti a lavori edili, possono essere classificati:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>materiali</b>:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i. quando l'indice di rilascio di cui sopra è nei limiti del DM 14 maggio 1996;</li> <li>ii. quando, in presenza di un materiale conforme al DM 14 maggio 1996, sin dalla fase di progettazione dell'opera è individuata la destinazione finale di recupero del materiale stesso (art. 186, comma 1);</li> </ol> </li> <li>b. <b>rifiuti</b>:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i. quando l'indice di rilascio di sopra supera i limiti del DM 14 maggio 1996. In questo caso il rifiuto è classificato "pericoloso";</li> <li>ii. quando, pur in presenza di un materiale conforme al DM 14 maggio 1996, la destinazione finale del materiale non è specificatamente indicato nel progetto dell'opera da cui lo</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

<p>Obbligo di gestione secondo quanto stabilito dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 previa adozione delle modalità di rimozione, imballaggio ed etichettatura stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e secondo le modalità tecniche di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996;</p>	<p style="text-align: center;">stesso deriva</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quando classificato <b>materiale</b>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obbligo di rispetto in via prioritaria delle norme sanitarie e solo se si superano gli standard di qualità (indice di rilascio ex DM 14 maggio 1996) dei materiali e/o ambientali si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti;</li> </ol> </li> <li>2. quando classificato <b>rifiuto</b>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>se non conforme</b> ai limiti del DM 14 maggio 1996 devono essere attivate le procedure di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e le modalità tecniche di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996;</li> <li>b. <b>se conforme</b> ai limiti del DM 14 maggio 1996 devono essere attivate le procedure di cui agli articolo 189, 190 e 193 della Parte IV del d. lgs. n. 152/2006;</li> </ol> </li> </ol>
<p>Le attività di rimozione, bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto può essere fatta esclusivamente da imprese specializzate iscritte <b><u>all'Albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 10.</u></b></p>	
<p><b>Interazioni fra norme sanitarie e norme ambientali</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità tecnico-operative:</b> norme sanitarie</li> <li>• <b>Gestione aspetti amministrativi:</b> norme ambientali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità tecnico-operative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norme sanitarie</li> <li>- norme realizzazione e esercizio attività estrazione o norme ambientali</li> </ul> </li> <li>• <b>Gestione aspetti amministrativi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norme realizzazione e esercizio attività estrazione</li> <li>- norme ambientali (gestione rifiuti – bonifica siti contaminati)</li> </ul> </li> </ul>

# I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

## Gestione dei rifiuti contenenti amianto in cantieri

La gestione dei materiali contenenti amianto si configura come un problema al confine fra la materia ambientale e quella sanitaria e come tale è preso in considerazione nei documenti di pianificazione dei due diversi comparti.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali in questa sede più strettamente rilevanti, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nell'ambito del nuovo quadro di competenze delineato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, detta una serie di criteri funzionali all'individuazione dei siti da destinare ad impianti per la gestione e lo smaltimento che sarà contenuta nei piani Provinciali attualmente in corso di approvazione.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, che comprende anche i programmi attuativi di competenza della Provincia, riporta in allegato il Piano regionale amianto, predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Gli aspetti sanitari riguardano principalmente la protezione dei lavoratori e sono riconducibili agli adempimenti previsti prima dalla citata legge n. 257/1992, ora dal Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché al decreto del Ministro dell'Ambiente 14 maggio 1996.

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, la normativa attuale in materia di rifiuti ha innovato rispetto ai previgenti D.P.R. 10 settembre 1984, n. 915 e alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in base ai quali il criterio discriminante per determinare la destinazione di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto era individuato nella quantità di polveri o fibre libere di amianto per kg. di materiale. L'attuale Catalogo europeo dei rifiuti individua direttamente le categorie di rifiuti in base al criterio della pericolosità.

In particolare sono classificati "*rifiuti speciali pericolosi*" quelli indicati con i C.E.R., codice europeo rifiuti, sotto riportati e contraddistinti dall'asterisco:

- **06 07 01\*** rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
- **06 13 04\*** rifiuti della lavorazione dell'amianto
- **10 13 09\*** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
- **16 02 12\*** apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere
- **17 06 01\*** materiali isolanti contenenti amianto
- **17 06 05\*** materiali da costruzione contenenti amianto

Sono invece considerati *rifiuti speciali non pericolosi* i seguenti rifiuti:

- **10 13 10** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento diversi da quelli di cui al 10 13 09\*

### 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – parte IV

### 2. PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE:

- I produttori/detentori di rifiuti contenenti amianto (es. lastre di eternit, apparecchiature contenenti amianto in fibre ecc.), devono applicare per la gestione e le relative operazioni di

eliminazione, le seguenti procedure:

- a) **Individuazione** del rifiuto tramite opportuna classificazione dello stesso, assegnando il codice europeo corrispondente - consultare l'All. A al D. LGS. 3 aprile 2007, n. 152; successivamente stabilirne la sua pericolosità o meno consultando l'All. D del Decreto sopra citato;
- b) Deve essere contattata un'impresa iscritta alla cat. 10 (rimozione e bonifica di beni contenenti amianto) e alla cat. 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, la cui sezione regionale è operativa presso la Camera di Commercio. Le operazioni di rimozione, bonifica, trasporto e smaltimento possono essere eseguite esclusivamente da tali imprese abilitate;
- c) L'impresa abilitata all'esecuzione delle operazioni di rimozione e bonifica dei beni contenenti amianto deve presentare, prima dell'avvio dei lavori, al Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il Piano di lavoro di cui all'articolo 256 del d. lgs. n. 81/2008. Tale impresa è altresì obbligata al pieno rispetto delle prescrizioni fissate per la tutela dei lavoratori dal citato Capo III del d. lgs. n. 81/2008;
- d) I rifiuti derivanti dalle operazioni sopra descritte risultano essere prodotti dall'impresa esecutrice delle stesse e gli adempimenti amministrativi legati alla gestione dei rifiuti contenenti amianto sono di esclusiva competenza di detto soggetto.

Di seguito si riportano alcune indicazioni generali per la corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti contenenti amianto:

- **Formulario di identificazione** => ai fini del trasporto dei rifiuti di amianto o contenenti amianto deve essere compilato, a cura del produttore, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193, del d. lgs. n. 152/2006. Il formulario di identificazione del rifiuto può essere emesso indistintamente dal produttore o dal trasportatore. Il bollettario dei formulari deve essere vidimato dalla CCIAA di appartenenza oppure presso l'Ufficio del Registro. La vidimazione dei formulari è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il formulario è composto di 4 copie di cui la prima e la quarta copia, a smaltimento ultimato, rimangono al produttore/detentore.

Le copie dei formulari (quali parti integranti del registro di carico e scarico rifiuti) devono essere conservate per 5 anni.

- Effettuazione del **Deposito temporaneo** => "... è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti" (art. 183, comma 1, lettera m) del del D. Lgs. 152/2006 – parte IV).

Il deposito temporaneo deve essere fatto per omogeneità tra i rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, devono essere rispettate le norme sulla etichettatura dei rifiuti pericolosi.

- Redazione del **Piano di Lavoro** => prima dell'effettuazione della rimozione e smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto è però necessario predisporre un piano di lavoro che dovrà essere presentato al Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per informarla circa le modalità di rimozione nonché di smaltimento dei rifiuti a base di amianto.

Ottenuto il nullaosta dell'ASL per l'esecuzione dei lavori, sarà possibile procedere come descritto nei punti precedenti.

- **Etichettatura del rifiuto** => Il rifiuto, debitamente imballato, deve essere etichettato con un adesivo indicante la lettera "a" in bianco su sfondo nero con le indicazioni "ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO" e, nella parte inferiore dell'etichetta (scritta in bianco e/o nero su fondo rosso) si devono indicare le informazioni utili per identificare i possibili pericoli nonché le istruzioni di sicurezza.
- **Gestione** => lo smaltimento deve essere affidato a ditte del settore debitamente autorizzate:
  - a) **ATTIVITA' DI TRASPORTO** => tramite trasportatore in possesso della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
  - b) **ATTIVITA' DI SMALTIMENTO** => lo smaltimento deve avvenire presso impianti autorizzati dalla Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 208, del d. lgs. N. 152/2006, tramite smaltitore con relativa autorizzazione regionale. Il gestore dell'impianto deve essere o autorizzato dalla Regione all'esercizio della relativa attività, qualora anche titolare dell'impianto, o iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali, quando il titolare dell'impianto è soggetto diverso.

N.B.: Le autorizzazioni si ritengono valide una volta che la garanzia finanziaria assicurativa e/o bancaria è stata corrisposta.

- Effettuazione **Denuncie annuali** => I rifiuti contenenti amianto, sono soggetti a due diverse denunce:
  - a) \* Scadenza **28/2** di ogni anno: devono essere denunciati alla Regione – Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, a cura delle imprese abilitate all'esecuzione di operazioni di rimozione e bonifica:
    - le quantità in Kg./Mc. di materiale contenente amianto che sono state movimentate;
    - in che modo e chi è stato coinvolto nelle operazioni di smantellamento e smaltimento.
  - b) \* Scadenza **30/4** di ogni anno: vengono denunciate alla CCIAA di appartenenza, le quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti e smaltiti nell'arco dell'anno precedente - (Modello Unico di Dichiarazione).

Per l'assolvimento di tali obblighi è necessario utilizzare apposita modulistica.

**N.B.** Con l'emanazione del DM 17 dicembre 2009, relativo all'istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta dei registri di carico-scarico, emissione del formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto e MUD, dovranno essere assolti, dalla data di operatività che comunicherà il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare, attraverso le modalità informatizzate fissate dal citato decreto ministeriale.

### **3. SISTEMA SANZIONATORIO:**

Nel momento in cui l'amianto o i materiali contenenti amianto sono classificati "rifiuto" devono essere gestiti come tali. Il mancato rispetto quindi delle modalità tecnico-operative e degli adempimenti formali sono assoggettati alle sanzioni previste dal titolo VI della parte IV, del d. lgs. n. 152/2006.